

Via Roma 28 - 44034 Copparo (FE) * tel 0532 864620 - 864511 * fax 0532 864660 * https://www.comune.copparo fe it * comune copparo a cert comune copparo fe it

ELEZIONI COMUNALI 8-9 GIUGNO 2024

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

II/La sottoscri	no/a BENVENU	TI CHIARA
nato/a a	il .	
residente a		1114
Via /P zza in qualită di	n. CONSIGLIERA (Sindaco, consigliere comunale	COMUNALE del Comune di Copparo

facendo seguito alla nota protocollo del 25.06.2024 di partecipazione alla carica, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di meleggibilità e incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D. I gs. n. 267/2000 e del D. I gs. n. 39/2013, ed in particolare

ai fini delle cause di meleggibilità.

- di non trovarsi nelle cause di ineleggibilità di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 267/2000 come di seguito riportato:
- "I Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:
- il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori.
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della

Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza.

- 3) NUMERO ABROGATO DAL D'LGS, 15 MARZO 2010, N 66.
- nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anune e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace.
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore santario delle aziende santarie locali ed ospedaliere.
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate,
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia,
- gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, previdenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione

almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi vi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della condictarera.

l predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni

- 3 Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dinussioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.
- 4 Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli arricoli 43 e
- 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- 5 La pubblica amministrazione è tennia ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provvedu, la domanda di dimissioni o aspetiativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
- 6 La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito
- 7 L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato ai sensi dell'articolo 81
- 8 Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato
- 9 Le cause di meleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale."

ai fini delle cause di incompatibilità.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 56 del D. 1.gs. 267/2000 come di seguito riportato
- "I Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si vvolgano nella stessa data I consiglieri provinciali comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
- 2 Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia "
 - di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 63 del D. 1.gs. 267/2000 come di seguito riportato
- "I Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale
- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente.
- 2) coliu che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somnimistrazioni
- o oppalit, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionale da detti enti in modo commitativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sta inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposio dall'articolo 1, commo 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) coliu che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune a la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incomputibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunile competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposta contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La litte promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso,
- 5) colm che, per fatti computti allorché era ammunistratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o aziendo da esso dipendente, o vigilato è stato con sentenza passata in gindicato dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito.
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comine o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevitto invino notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre.
- 1973, n 602; ?) colui che, nel corso del mandato, viene à trovarsi în una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti
- 2 L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
- 3 L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del

m

- "I. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale
- 2 Le cariche di consigliere cominale e circoscrizionale sono incompatibili rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altra circoscrizione, anche di altra comune.
- 3 La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro como provincia "
 - di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 66 del D. Lgs. 267/2000 come di seguito riportato
- 1 La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindoco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della consunità montana."
 - di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D. Lgs. 39/2013 come di seguito riportati
- 2 Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente

pubblico di livello regionale sono incompatibili.

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico.
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15 000 abitanti o di una forma associativa ira camuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte
- activity and a second s
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico,
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia del conume con popolazione superiore ai 15 000 abitanti o di una forma associativa tra comum avente la medesinia popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'anuministrazione locale che ha conferito l'incarico,
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15 000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione."
 - di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. 39/2013 come di seguito riportato
- "I Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico dello carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- 2 Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di dirito privata in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incomputibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Ministro. Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- 3 Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata.
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15 000 abitanti o di una forma associativa tro comuni avente la medesima popolazione della medesima regione,
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione
- 4 Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili.
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione.
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15 000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'ammunistrazione locale che ha conferito l'incarico.
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15 000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione."
 - di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D. Lgs. 39/2013 come di seguito riportato
- "I Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui

all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2 Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata,

s) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15 000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in contrallo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15 000 abitanti a di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15 000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 del D. Lgs. 39/2013 come di seguito riportato

- "I Gli incarichi di direttore generale, direttore santiario e direttore amministrativo nelle aziende santiarie loculi sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio santiario nazionale o di parlamentare.
- 2 Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sunitarie locali di una regione sono incompatibili
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15 000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da porte della regione-monché di province, comuni con popolazione superiore ai 13 000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione
 - di non trovarsi nelle cause di incandidabilità, e quindi di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, di cui all'art. 10 dei D. Lgs. 31-12-2012 n. 235 come di seguito riportato
- "I Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunule, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, ii 267 presidente e componente degli organi delle comunità montane.
- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
- 1990, n 309, o per un deluto di cui all'articolo 73 del cuato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un deluto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sta influta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il deluto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati.
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
- 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a).
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis.
- 316-ter. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321,322, 322-bis, 323, 325, 326.
- 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delatti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c).
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo,
- fi coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma
- 1. lettere a) e h), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159
 - di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 come di seguito riportato
- "5 Fermo restando quanto previsto dall' articolo 1 della legge 14 gennato 1994, n. 20., gli amministratori che la Corte dei conti ha riconasciuto, anche in primo grado, responsabili di uver contributo con condotte, dolose o gravemente colpose, sta omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindact e i presidenti di provincia ritenum responsabili ai sensi del periodo precedente, moltre, non sono candidabili, per un periodo di deci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresi ricoprire per un periodo di tempo di dicci anni lo carica di assessore comunale provinciale o regionale nè alcuna

carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconoscuiti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione

OPPURE

che sussistono le seguenti cause di incleggibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D Lgs n 267/2000 e del D Lgs n 39/2013

e di impegnarsi a rimuoverle entro i termini previsti dalle specifiche disposizioni di legge per ciascuna delle — cause di incleggibilità e di incompatibilità sopra riportate

II/La Sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali.

II/La Sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa, ai sensi del GDPR approvato con Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, circa il trattamento dei dati personali raccolti (all E), ed in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa

II/La sottoscritto/a si dichiara edotto/a del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della previsione di cui all'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per le finalità in esso previste

Luogo e data

688APD 27106 2024

La presente dichiarazione deve essere rilaxciata dai titolari di mearichi politici e di governo (capi da 11 a 17.4). Les n 39 2013)

La dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità, da rendere all'atto del conferimento dell'incarico, e condizione di efficacia dell'incarico medesimo

La presente dichiarazione deve essere corredata di copia non autenticata di un documento di identità in caso di sottos crizione autografa e non digitale.

